



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istragione dell'Alta
Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nel procedimento penale a carico
del Senatore Comm Paolo Spingardi
imputato

a) di abuso d'autorità; b) di omissione o rifiuto di atti
d'ufficio; c) di sequestro di persona - a senso degli art.
colli 175, 178, 147 del codice penale, in danno del tenente co.
Luomello De Marchi Stefano.

Osservato che, in ordine alle due prime imputazioni, il
querelante assume che, avendo egli, a senso dell'art.
collo 56 secondo capoverso della legge 25 maggio 1872 N° 1776
sullo stato degli ufficiali, inoltrato al Ministro della Guerra
una lagnanza perchè fossero sottoposti a consiglio di
disciplina i suoi superiori colonnello Siniscalchi e te.
nente generale Piacentini, il Ministro era obbligato, sen-
za altro, ad ordinare la convocazione del consiglio, e
non avendo adempiuto a tale obbligo si è reso appun-
to colpevole dei due reati che egli gli addebita.
Senonchè è intuitivo intendere come l'ordine di con-
vocazione dei consigli di disciplina non possa non es-
sere riservato al potere discrezionale del Ministro, e a
quali assurde conseguenze si giungerebbe se fosse di-

versamente. Difatti né l'art. 56, né alcun altro articolo della legge sullo stato degli ufficiali contiene il concetto della obbligatorietà pretesa dal querelante, anzi il concetto diametralmente opposto è scolpito nella espressione occorre adoperata nell'art. 57, a proposito appunto dell'ordine di convocazione, ed è riprodotta nel paragrafo 3° dell'istruzione approvata col regio Decreto 2 dicembre 1900 n. 408, dove precisamente è dichiarato che il Ministro ordina la convocazione di un consiglio di disciplina quando lo reputi opportuno.

Attesoché, in ordine alla terza imputazione, la pretesa responsabilità penale del Ministro dipenderebbe dal fatto di avere indugiato a provvedere sulla domanda di collocamento a riposo del querelante, lasciandolo così nel frattempo in uno stato di privazione della sua libertà personale, anzi in uno stato di schiavitù.

Ora, a prescindere da ogni discussione circa la interpretazione giuridica che il querelante intende attribuire all'art. 147 ed agli art. 145, 146 del codice penale, sta in fatto che il querelante è stato così libero di sé e di ogni suo movimento da potere persino recarsi e trattenersi all'estero, donde seppe ritornare a tempo in Italia per evitare qualsiasi spiacevole compromissione. E, ciò che più importa, sta in fatto che l'indugio al collocamento a riposo è dipeso unicamente, come egli stesso ha dovuto pur riconoscere, dal beneficio che gli si è voluto fare di un anno in più di servizio utile per la pensione.

Attesoché le dichiarazioni stesse dei testimoni da lui introdotti confortano, se ce ne fosse bisogno, i suoiporti rilievi.

Attesoché, di conseguenza, e salvo i diritti del Re e del Parlamento, non si può pretendere che l'indugio al collocamento a riposo sia stato fatto in mala fede, e che il querelante non sia stato così libero di sé e di ogni suo movimento da potere persino recarsi e trattenersi all'estero, donde seppe ritornare a tempo in Italia per evitare qualsiasi spiacevole compromissione.

Per questi motivi

Sulle conformi conclusioni del P. M.
La Commissione permanente d'istruzione dichiara

non farsi luogo a procedere a carico dell'on. Senatore
Paolo Spingardi, perché i fatti a lui ascritti
non costituiscono reato.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 1912.

S. B. Manfredi	" Manfredi
" Astengo	" C. Astengo
" Cornafoldi	" Cornafoldi
" Cafaly	" Cafaly
" Falcone	" Falcone
" Petralia	" Petralia
" Tugliatti	" Tugliatti

Fontana